

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di specialista in controsoffitti con attestato professionale federale*

del **31 MAG 2018**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli specialisti in controsoffitti con attestato professionale federale sono esperti nell'installazione di sistemi di soffitti e rivestimenti per pareti.

Coordinano i team di installatori e sono responsabili dello svolgimento autonomo degli incarichi nei cantieri a loro assegnati.

Sono l'anello di congiunzione tra committente, direzione dei lavori e architetti e si adoperano per garantire un coordinamento ottimale con gli altri professionisti sul posto.

Gli specialisti in controsoffitti forniscono supporto ai responsabili del progetto e al reparto vendite dell'azienda. Si assicurano che nel cantiere gli incarichi si svolgano senza intoppi e riferiscono le disposizioni del cliente o le informazioni rilevanti per il progetto.

1.22 Principali competenze operative professionali

Gli specialisti in controsoffitti con attestato professionale federale:

- guidano i team di installatori e forniscono assistenza ai collaboratori;
- controllano che i lavori vengano eseguiti in modo competente rispettando i termini e monitorano l'impiego delle risorse finanziarie;

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

- sono responsabili della presa in consegna del cantiere e specialmente dell'organizzazione del magazzino, della disposizione dei materiali e del montaggio dei ponteggi;
- misurano l'altezza dei soffitti, le griglie per soffitti e i componenti edili;
- montano rivestimenti per soffitti e sistemi di isolamento;
- smontano i vecchi soffitti per il riutilizzo;
- procedono alle verifiche e correggono eventuali imperfezioni;
- eseguono le misurazioni e sgomberano il cantiere in maniera conforme.

Per poter eseguire queste attività in modo professionale, gli specialisti in controsoffitti possiedono solide conoscenze specialistiche dei sistemi di soffitti più comuni, delle tecniche di fissaggio, dei materiali, dei macchinari e degli attrezzi utilizzati.

Sfruttano le loro conoscenze nel campo della progettazione e dello svolgimento dei lavori, nonché le loro competenze tecniche per individuare rapidamente sul posto le modifiche da apportare ai documenti di progetto o allo svolgimento dell'installazione per poi confrontarsi con la direzione dei lavori e metterle in pratica.

1.23 Esercizio della professione

Gli specialisti in controsoffitti si distinguono per la flessibilità e per la capacità di lavorare in autonomia e in situazioni di stress. La loro area operativa può comprendere l'intero territorio svizzero, per questo motivo sono spesso in viaggio. Normalmente possiedono la licenza di condurre di categoria B.

Gli specialisti in controsoffitti hanno eccezionali capacità organizzative e operano con criterio e metodo. Grazie a un'efficiente pianificazione logistica dell'impiego della manodopera nei diversi cantieri contribuiscono in modo determinante all'efficienza dei costi e di conseguenza alla redditività dell'azienda.

Insieme ai loro team di installatori, gli specialisti in controsoffitti si adoperano affinché i lavori di installazione vengano eseguiti entro i termini stabiliti, in sicurezza e in modo qualitativamente ineccepibile. Di conseguenza sono corresponsabili della soddisfazione del cliente, del benessere dei collaboratori e della reputazione dell'azienda.

Rispondono tempestivamente e con competenza sia al proprio team di installatori sia ai vari interlocutori e clienti con cui si rapportano nei cantieri. Affrontano i conflitti cercando di trovare una soluzione.

Si mostrano sicuri di sé, sfruttano le loro competenze comunicative e la conoscenza della lingua locale e possiedono la necessaria autorevolezza.

Gli specialisti in controsoffitti sono consapevoli dei loro obblighi di diligenza in materia di certificazioni e tutela della salute e dell'ambiente. Sono al corrente dei nuovi sviluppi e applicano con competenza norme e direttive.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I sistemi di soffitti e i rivestimenti per pareti con caratteristiche specifiche (concernenti ad es. l'acustica, le protezioni antincendio, l'igiene e la pulizia o la climatizzazione) favoriscono il benessere, la sicurezza e l'efficienza lavorativa di chi ne usufruisce e contribuiscono a migliorare l'estetica dell'edificio.

Con l'installazione di sistemi moderni come i moduli a soffitto climatizzato, gli specialisti in controsoffitti aiutano i clienti a trovare soluzioni convenienti e a ridurre lo spreco di risorse.

Tramite l'impiego di materiali non inquinanti e tecniche di lavoro, quali la disinstallazione di vecchi soffitti finalizzata al riciclo dei materiali o al corretto smaltimento, contribuiscono direttamente a un' oculata gestione energetica e delle materie prime e alla tutela dell'ambiente.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Associazione delle imprese svizzere di sistemi di soffitti e sistemazioni interne (VSD);
- Commissione professionale paritetica del ramo dei sistemi di soffitti e sistemazioni interne.

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta di 7 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di 3 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità relativo al settore edilizio o di una qualifica equivalente e ha almeno 2 anni di esperienza professionale nell'installazione di sistemi di soffitti;
oppure
- b) in mancanza di un attestato federale di capacità relativo al settore edilizio, può attestare almeno 7 anni di esperienza sul campo come professionista di interni.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami finali sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 12 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 28 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 35 giorni prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Lavorare ai sistemi di soffitti	prova pratica	16.0 h	3
2 Organizzazione, disposizione e conoscenza dei sistemi di soffitti	scritto	3.0 h	1
3 Coordinare, supervisionare ed eseguire gli incarichi	orale	2.0 h	2
Totale		21.0 h	

Parte d'esame 1: Lavorare ai sistemi di soffitti (prova pratica, 16 h)

I candidati ricevono un progetto d'installazione composto da planimetrie, lista dei materiali e descrizione degli incarichi. Assumono il controllo del cantiere, preparano l'installazione e montano uno o più sistemi di soffitti secondo le direttive e procedono alla chiusura del cantiere.

Parte d'esame 2: Organizzazione, disposizione e conoscenza dei sistemi di soffitti (prova scritta, 3 h)

Sulla base di domande teoriche e pratiche vengono esaminate le conoscenze nel campo dell'organizzazione e della disposizione per il coordinamento dei team di installatori, per la supervisione e l'esecuzione dei lavori e per la presa in consegna e la chiusura del cantiere. Nell'ambito della conoscenza dei sistemi di soffitti, l'esame comprende domande sulla preparazione e sull'installazione di diversi tipi di sistemi.

Parte d'esame 3: Coordinare, supervisionare ed eseguire gli incarichi (prova orale, 2 h)

Sulla base di simulazioni di situazioni pratiche vengono esaminate le conoscenze nel campo del coordinamento dei team di installatori, della supervisione dei lavori, della preparazione e dell'installazione dei sistemi di soffitti, nonché della presa in consegna e della chiusura del cantiere. I candidati presentano un esempio di situazione pratica da loro preparato che sarà oggetto di un colloquio professionale con i periti. Due altri colloqui verteranno su situazioni pratiche scelte dai periti.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se:

- a) la nota complessiva è almeno pari a 4.0;
- b) nella parte d'esame 1 (lavorare ai sistemi di soffitti) viene attribuito almeno il 4.0;
- c) in non più di una parte d'esame la nota ottenuta è inferiore a 4.0;
- d) in nessuna parte d'esame la nota ottenuta è inferiore a 3.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Specialista in controsoffitti con attestato professionale federale**
 - **Fachfrau/Fachmann Systemdecken mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Spécialiste en faux-plafonds avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Specialist in ceiling systems, Federal Diploma of Higher Education**
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.
- ### 7.2 Revoca dell'attestato professionale
- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** VSD e la Commissione professionale paritetica del ramo dei sistemi di soffitti e sistemazioni interne si fanno carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 06.11.1992 concernente l'esame professionale nel mestiere di installatore/installatrice di controsoffitti è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 06.11.1992 possono ripetere l'esame una prima o una seconda volta entro il 31.12.2019.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Dietikon, 11 maggio 2018

VSD


Associazione delle imprese svizzere di sistemi di soffitti e sistemazioni interne

Il presidente:



Aldo Hättenschwiler

Il vicepresidente:



Andy Trümpler

Commissione professionale paritetica del ramo svizzero dei sistemi di soffitti e sistemazioni interne

Rappresentante dei datori di lavoro:



Gilbert Brülisauer

Rappresentante dei lavoratori:



Kaspar Bütikofer

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **3 1 MAG 2018**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi

Capodivisione Formazione professionale e continua